



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI"
VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS)

Email: msis001007@istruzione.it

Sito Internet: www.liceorossi.gov.it

Pec: msis001007@pec.istruzione.it

Sezione Associata *Rossi*
Via Democrazia 26 – 54100 Massa (MS)
Tel. 0585-41305 – Fax 0585-814668

Sezione Associata *Pascoli*
Viale Stazione 49 – 54100 Massa (MS)
Tel. 0585-41305

Visti gli artt. N. 18, 19 e 24 O.M. n.90 del 21.05.01

Visto l'art 192 c. 6 del D.Lgs 297/94

Visto il DPR n. 122 del 2009

Preso atto che l'art. 2 lettera I della legge Legge n. 53 del 2003 stabilisce che "è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g*) e *h*)".

Considerato che il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione entrato in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2007/2008 (DM 139/07), evidenzia la caratteristica di flessibilità dei percorsi scolastici relativi a tale segmento del percorso formativo, disciplinando il biennio come unitario, articolato e orientativo.

Considerato che gli assi culturali e le competenze di cittadinanza introdotti con il decreto sopra citato assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, pur nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Preso atto che il DM 139/07 all'art. 5 comma 2 recita "Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione"

Tenuto conto del fatto che le Linee guida per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione emanate con Decreto ministeriale del 22 agosto 2007 invitano ad utilizzare ampiamente gli spazi di flessibilità curricolare e organizzativa, a valorizzare la dimensione orientativa degli assi culturali per assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi per "favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi.

Considerato che gli assi culturali e le competenze di cittadinanza introdotti con il DM 139 del 2007 costituiscono la struttura portante di tutti i percorsi scolastici del primo biennio delle scuole secondarie del secondo grado;

Viste le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale emanate con Nota Prot.843 del 10 aprile 2013

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL REGOLAMENTO PER

Passaggi, Esami Integrativi e di Idoneità, Rientro studenti impegnati in soggiorni di studio all'estero, Esami preliminari per l'ammissione dell'esame di stato

Sommario

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL REGOLAMENTO PER.....	1
1 - Passaggi nel 1° anno.....	2
2 - Passaggi al 2° anno.....	2
3 - Passaggi durante il 2° anno.....	3
4 - Iscrizione al 3° anno – ESAMI INTEGRATIVI.....	3
5 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe.....	3
6 - ESAMI di IDONEITA'.....	3
7 - Nulla Osta.....	4
8 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico.....	4
9 – Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato.....	4
10 – Rientro studenti che hanno effettuato periodi studio all'estero.....	5
11 – Calendario esami.....	6
12 – Modifiche Regolamento di istituto.....	6
13 – Validità del regolamento.....	7

Premessa

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo o cambiare indirizzo all'interno dell'IIS Rossi di Massa, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

1 - Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS Rossi di Massa possono chiedere ed ottenere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, senza alcun vincolo, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

Lo stesso vale per gli alunni interni che intendono cambiare corso.

2 - Passaggi al 2° anno

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'IIS Rossi di Massa devono presentare apposita domanda prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Essi non sostengono prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi relativi alle materie non seguite nell'indirizzo di provenienza nel corso del primo anno, da

colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. Sulla base dell'esito di tale colloquio il dirigente scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà.

3 - Passaggi durante il 2° anno

Se le richieste vengono presentate ~~prima del 31 dicembre~~ entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati del primo periodo dell'anno scolastico della scuola di appartenenza valgono le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente; in questo caso però occorre presentare oltre alla pagella della classe prima, un documento della scuola di provenienza attestante il voto conseguito nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda o i risultati dello scrutinio del primo periodo. Non è consentito il passaggio tra diversi indirizzi trascorso tale termine.

4 - Iscrizione al 3° anno – ESAMI INTEGRATIVI

Gli alunni della classe 2^a promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell'IIS Rossi di Massa devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 31 luglio. Il dirigente scolastico, con la collaborazione dei docenti dell'istituto che insegnano nell'indirizzo richiesto dallo studente, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi ammetterà tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come sopra indicato).

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe immediatamente inferiore individuati dal dirigente scolastico integrata eventualmente da docenti necessari per valutare i risultati relativi alle prove di discipline non comprese nell'ultimo anno di corso ma in quelli precedenti, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio degli anni precedenti rispetto a quello per cui si chiede l'ammissione. La commissione può operare durante le prove orali in sottocommissioni. In tal caso il numero dei docenti non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). L'assistenza durante le prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti dell'istituto mentre le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina nominato nella commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti della commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova e l'altro una materia affine.

La valutazione finale deve essere effettuata dalla commissione al completo che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

5 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n.297/94 art.192 comma 4).

Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).

6 - ESAMI di IDONEITA'

Sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità

- i candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni

quanti ne siano previsti dal corso per l'ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto);

- i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo.

Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni interni che intendono sostenere esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto. Questa può essere la condizione di uno studente che abbia perso uno o più anni, in passato.

La Commissione per gli esami di idoneità è costituita da docenti della classe immediatamente inferiore individuati dal dirigente scolastico integrata eventualmente da docenti necessari per valutare i risultati relativi alle prove di discipline non comprese nell'ultimo anno di corso ma in quelli precedenti, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. La commissione può operare durante le prove orali in sottocommissioni. In tal caso il numero dei docenti non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). L'assistenza durante le prove scritte deve essere effettuata da due docenti dell'istituto mentre le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina nominato nella commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti della commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova e l'altro una materia affine.

La valutazione finale deve essere effettuata dalla commissione al completo che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

7 - Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda [...] al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25)

I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo se l'Istituto in cui si intende trasferirsi comunica la disponibilità ad accogliere lo studente.

8 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

9 – Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato con le stesse modalità dell'esame di idoneità (in relazione alle classi per cui il candidato è in possesso di titolo di ammissione e ad eventuali diplomi secondari posseduti).

Il dirigente scolastico, con la collaborazione dei docenti dell'istituto che insegnano nell'indirizzo per il quale il candidato chiede di sostenere l'esame di stato, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dei piani di studio, quindi ammetterà lo studente a sostenere esami preliminari su materie o parti di materie non comprese nel percorso scolastico seguito dal candidato ma necessari per essere ammessi all'esame di stato. La Commissione per gli esami preliminari è costituita da docenti davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti

delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. La commissione può operare durante le prove orali in sottocommissioni. In tal caso il numero dei docenti non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). L'assistenza durante le prove scritte deve essere effettuata da due docenti dell'istituto mentre le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina facente parte del consiglio di classe o dal docente nominato dal dirigente scolastico per integrare la commissione formata dal consiglio di classe. . La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti della commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova e l'altro una materia affine.

La valutazione finale deve essere effettuata dalla consiglio di classe al completo che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

10 – Rientro studenti che hanno effettuato periodi studio all'estero

I periodi relativi a esperienze di studio compiute all'estero non vanno computati come periodi di assenza dalla frequenza scolastica.

Lo studente che intende svolgere un'esperienza di studio all'estero deve prima aver saldato eventuali debiti dell'anno precedente, pertanto nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia verranno definite procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero.

Al rientro dello studente in Italia:

a) per la mobilità della durata di un intero anno scolastico lo/a studente/ssa consegnerà in segreteria copia e traduzione dei seguenti documenti:

- certificato di frequenza della scuola straniera;
- materie svolte con relativi programmi;
- giudizi e valutazioni nelle singole discipline.

Entro la data prevista per l'inizio delle lezioni, il Consiglio di classe di provenienza dello studente che ha seguito un anno o un semestre di studi all'estero (nel caso in cui non sia stato possibile effettuare lo scrutinio finale in quanto lo studente era impegnato nel percorso di studio all'estero) si riunisce per prendere visione del contratto formativo, della documentazione rilasciata dalla scuola estera dove l'allievo ha frequentato l'anno scolastico o parte di esso. Nella stessa occasione viene effettuato un colloquio esplorativo che riguarderà solo gli argomenti essenziali per la prosecuzione del percorso di studi nell'anno successivo a quello in cui lo studente ha soggiornato all'estero. Sulla base del percorso di studi ivi effettuato, dei programmi svolti nelle singole materie e delle risultanze del colloquio il Consiglio di classe medesimo aggiorna il contratto formativo stipulato al momento della partenza, indica, al fine di favorire il reinserimento nella classe di appartenenza, gli interventi ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia e individua le materie e gli argomenti su cui verranno effettuate eventuali prove supplementari al fine di verificare il riallineamento delle competenze necessarie per affrontare il percorso di studio previsto. Al termine dell'accertamento il Consiglio di Classe formula una valutazione globale che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti e determina l'inserimento della valutazione dell'allievo in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Al fine dell'attribuzione del credito scolastico il consiglio di classe prenderà in considerazione il punteggio assegnato l'anno precedente (nel caso in cui lo studente abbia frequentato all'estero il quarto anno), i risultati conseguiti nella scuola estera e i crediti formativi acquisiti anche durante il periodo di soggiorno all'estero oltre ai risultati del colloquio.

Nel consiglio di classe del mese di novembre, in occasione dell'informativa interperiodale alla famiglia, valuterà i livelli di apprendimento raggiunti. Qualora tale accertamento rilevi ancora

carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe programmerà opportuni percorsi individuali di recupero da attivare nel corso del primo quadrimestre.

b) Per le mobilità inferiori all'intero anno scolastico e comunque effettuate in un periodo che consenta la valutazione nel corso degli scrutini finali lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione dei seguenti documenti.

- 1) certificato di frequenza della scuola straniera
- 2) materie svolte con relativi programmi
- 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline.

- Il Consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo/a studente/ssa e definisce un congruo periodo di tempo per il riallineamento dei saperi (soggiorno di 3 mesi con rientro per le vacanze di Natale, riallineamento previsto per la metà di marzo; soggiorno di 6 mesi con rientro a marzo, riallineamento previsto per la fine dell'anno scolastico)

- Lo/a studente/ssa verrà regolarmente scrutinato/a a giugno sempre tenendo in debito conto l'esperienza maturata nella scuola straniera e gli apprendimenti informali e non formali acquisiti.

Consigli di classe che accolgono studenti provenienti dall'estero:

- l'associazione o ente che promuove l'iniziativa ovvero l'Istituto scolastico di provenienza presentano richiesta al Dirigente Scolastico per la frequenza dell'alunno/a straniero/a. Sulla base dell'età, la classe di provenienza e i programmi di studio comuni il Dirigente provvede all'attribuzione della classe da frequentare. Il Consiglio di classe idoneo viene informato e viene nominato un docente mentore, di norma il Coordinatore di classe;

- l'associazione o ente che promuove l'iniziativa ovvero l'Istituto scolastico di provenienza insieme all'alunno/a straniero/a stipulano con l'IIS Rossi un contratto formativo-learning agreement contenente i termini per una proficua esperienza nella scuola italiana.

Durante la permanenza in Italia

- Il docente mentore determina l'orario scolastico dello/a studente/ssa straniero/a tenendo in debito conto le materie indicate nel contratto formativo e un tempo adeguato per lo studio individuale.

- Il Consiglio di classe provvede alla valutazione dell'alunno/a per le materie concordate tenendo in debita considerazione il gap linguistico esistente

Al termine del soggiorno

- L'IIS Rossi fornisce allo/a studente/ssa ovvero all'associazione/ente/istituto scolastico di provenienza i seguenti documenti:

- 1) certificato di frequenza
- 2) materie svolte con relativi programmi
- 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline concordate

11 – Calendario esami

Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari, integrativi e idoneità e dei colloqui per gli studenti che hanno effettuato periodi di studio all'estero.

12 – Modifiche Regolamento di istituto

L'art. 11 del Regolamento di istituto è modificato come segue:

“Le richieste di spostamento di classe all'interno di una stessa sede e indirizzo debbono essere presentate al dirigente scolastico che risponderà entro 10 giorni dopo aver sentito i coordinatori dei consigli di classe coinvolti. Lo spostamento di classe può essere concesso solo per casi di grave incompatibilità relazionale con i compagni e/o i docenti o per gravi problemi di carattere logistico.

Il cambio di indirizzo può essere chiesto entro il mese di dicembre del secondo anno di corso e richiede per essere concesso, oltre al parere favorevole dei docenti delle materie non presenti nel vecchio indirizzo, parere da rilasciare dopo la comparazione dei percorsi dei due indirizzi al fine di valutare la reale possibilità di effettuare il cambio di indirizzo, l'effettuazione di

un colloquio o prove di verifica dei prerequisiti e delle competenze possedute dallo studente (...*omissis* ..). Cambi di indirizzo successivi al mese di dicembre del secondo anno di corso in ogni caso possono essere autorizzati solo dopo il superamento degli esami integrativi o di idoneità da effettuarsi prima dell'inizio delle lezioni.”

13 – Validità del regolamento

Le norme del presente regolamento valgono se non in contrasto con norme di rango superiore emanate successivamente alla sua approvazione o comunque vigenti.

Massa 29 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Dott. Antonio Mundo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993